

Legge regionale 28 ottobre 1980 , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del Regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.